INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI STRATEGICI

L'articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, come convertito con legge n. 35 del 2012, ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000:
- e) i depositi di stoccaggio di q.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249 che ha esteso la definizione di oli minerali ad oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed i biocarburanti ed i bioliquidi, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo anzidetto (10 febbraio 2013), le lettere a) e d) dell'elenco di cui sopra risultano variate come segue:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, comprensivi degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000, comprensivi dei depositi di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;

Inoltre è stata inserita la lettera g) impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico. Rientrano in tale fattispecie gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati a produrre biocarburanti. Per gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati alla produzione di energia elettrica, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011.

L'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82) prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

In relazione alle infrastrutture ed agli insediamenti strategici sopra indicati, pertanto, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze.

Il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di specifica richiesta da parte di questa Amministrazione ha specificato che l'articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha successivamente modificato il comma 2 dell'articolo 57, inserendo tra le infrastrutture ed insediamenti strategici anche: "le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione...".